

Giemme Juris Bank - Sentenze Penali della Corte di Cassazione  
#ANNO/NUMERO 2011/30413 #SEZ 5 #NRG 2011/3464  
#UDIENZA DEL 01/04/2011 #DEPOSITATO IL 01/08/2011  
#MASSIMATA NO

#RICORRENTE Comitato Dei Cittadini Per I Diritti Umani (ccdu Onlus)  
#AVV RICORRENTE  
#RESISTENTE  
#AVV RESISTENTE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio  
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 01/04/2011  
Dott. DUBCLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA  
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 547  
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 3464/2011  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
1) COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI (CCDU ONLUS);  
2) P.S. N. IL (OMISSIS) C/;  
avverso la sentenza n. 5566/2010 GIP TRIBUNALE di MILANO, del  
07/10/2010;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;  
lette le conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo, in via principale  
conviene del dispositivo e rigetto del ricorso;  
Udito il difensore Avv. Plastina Pilerio.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa ex art. 415 c.p.p., il gip del tribunale di  
Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.  
S., in ordine al reato di diffamazione, avendo formulato il  
giudizio prognostico sulla superfluita' del processo, poiche' gli  
elementi acquisiti agli atti non sono idonei a sostenere l'accusa in  
giudizio, atteso che la condotta della P. non appare oggettivamente  
lesiva della reputazione degli onlus, e, quantunque ritenuta  
tale, risulterebbe scriminata, a norma dell'art. 51 c.p., quando non  
anche dell'art. 596 c.p..  
La P. e' accusata di aver pubblicato via Web un articolo in cui  
sosteneva che il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU) e'  
parte integrante della Chiesa di Scientology e che per conto di essa,  
tramite la divulgazione di opuscoli relativi al trattamento  
farmacologico dei bambini iperattivi, procede a raccolta di fondi.  
Secondo il capo di imputazione, in tal modo la P. ha offeso la  
reputazione di C.R., presidente e legale rappresentante  
del CCDU, di C.M., legale rappresentante della Onlus  
Agenzia per lo sviluppo (ASVI), di B.P., legale  
rappresentante del Centro Studi per lo Sviluppo e la Cooperazione  
(CESVIC). Il giudice ha ritenuto che la frase non presenta alcun  
contenuto o aspetto diffamatorio, laddove afferma che la  
distribuzione dell'opuscolo perche' non accada ha l'ulteriore fine  
della raccolta di fondi. Inoltre emerge dagli atti prodotti dalla  
difesa della P. lo stretto collegamento tra il CCDU e Scientology.  
Sotto quest'ultimo profilo, il giudice osserva che questa frase  
riguarda solo questa associazione e non ASVI e CESVIC, che hanno  
presentato querela.  
Inoltre, essendo contestata l'attribuzione di un fatto determinato,  
il giudice ritiene che, in ossequio al principio dell'art. 21 Cost.,  
nel caso di specie possa valere l'esimente di cui all'art. 596 c.p.,  
che secondo dottrina e giurisprudenza, trova applicazione al di la'  
della ipotesi elencate nel terzo comma dell'articolo, che sono da  
considerare come limite negativo del potere del giudice di non  
ammettere la prova liberatoria, anziche' costituire fondamento  
positivo del potere di ammetterla. Quindi, accertata la veridicita'  
del fatto narrato dalla P. (cioe' che gli attivisti della CCDU  
associazione direttamente collegata a Scientology, raccoglievano  
fondi, per conto della Chiesa, anche tramite la distribuzione  
dell'opuscolo perche' non accada) deve ritenersi sussistente l'esimente  
e, secondo altro orientamento, la condizione di non punibilita'.  
Tenuto conto della contemporanea configurabilita' degli altri  
requisiti dell'interesse pubblico e della continenza formale, puo'  
ritenersi sussistente, sempre in omaggio al principio ex art. 21  
Cost., di un corretto esercizio del diritto di cronaca o di critica  
Il difensore del C.R. ha presentato ricorso per difetto di  
motivazione e per netto contrasto con le risultanze processuali.  
Secondo il ricorrente, la frase ritenuta diffamatoria non riguardava  
la raccolta di fondi, da parte dei sostenitori dell'associazione  
CCDU, ma la destinazione di questi fondi, raccolti unitamente alle  
onlus ASVI e CESVIC, che secondo la querelata, erano diretti non a  
realizzare gli scopi statutari, ma erano finalizzati ad essere girati  
fraudolentemente alla Chiesa di Scientology.  
Questa notizia e' falsa e diffamatoria, perche' espone tutte le  
onlus, che si sarebbero prestate alla truffaldina finzione, alla  
pubblica deprecazione.  
Non si nega lo stretto collegamento del CCDU con la Chiesa di  
Scientology, data la condivisione di alcuni principi di ordine  
religioso e intellettuale, ma la destinazione dei fondi raccolti con  
la distribuzione dell'opuscolo: la predetta associazione non ha  
versato neppure un centesimo alla Chiesa di Scientology.  
Pertanto il giudice ha ritenuto non diffamatorio un fatto diverso da  
quello oggetto della querela e emerso dalle indagini preliminari.  
Il difensore della P. ha presentato memoria, in cui sostiene che i  
documenti prodotti dimostrano i seguenti fatti:  
a) la Chiesa di Scientology e' uno dei fondatori di CCDU;

b) CCDU e' inserito organicamente in questa associazione;  
c) I fini di entrambi coincidono;  
d) la CCDU, nella mail allegata alla memoria prodotta all'atto dell'interrogatorio della P., invita i destinatari a verificare cosa la Chiesa faccia per il suo tramite;  
e) la coincidenza dei fini statutari di CCDU con alcuni principi di Scientology e' incompatibile con l'ipotesi che la P., affermando che i fondi raccolti fossero destinati a Scientology, abbia accusato la CCDU di utilizzare questi fondi per scopi diversi da quelli del proprio statuto.

Il ricorso non merita accoglimento.

La sentenza, in base a documentazione - la cui conformita' al vero non e' stata contestata dal ricorrente - ha ricostruito i rapporti tra Scientology e il CCDU (Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani), in base a cui risulta lo stretto collegamento strutturale e operativo tra le due entita'. La raccolta di fondi, materialmente effettuata dal CCDU, si riflette conseguentemente in maniera positiva sulla dimensione dell'operativita' e sulla notorieta' di entrambe, a prescindere della specifica manovra contabile del versamento dei proventi nel bilancio dell'una o dell'altra, ferma restando l'esclusione di ogni carattere illecito o illegittimo della destinazione finale delle risorse conseguite. La destinazione degli eventuali fondi non a fini statutari della CCDU, ma a comuni fini delle due organizzazioni non realizza di per se' un illecito.

Nelle affermazioni della P. comunque e' rinvenibile la fondata accusa di una mancata trasparenza sulla procedura della raccolta, agli occhi degli eventuali sovvenzionatori. Un discredito puo' ritenersi realizzato, quindi, in danno dell'organizzazione che direttamente raccoglie le donazioni. La P. non prospetta assolutamente che il denaro sia destinato a fine diverso da quello prospettato, cioè dare ai minori l'aiuto che il comitato ritiene di essere in grado di fornire. Afferma, e fondatamente, che manca comunque la piena trasparenza sull'immediato percorso che sara' dato a quanto acquisito, in violazione del dovere morale di chiarezza e sincerita' che vincola qualsiasi ente, quando si rivolge alla collettivita' e ne chiede consenso morale e sovvenzione materiale. Alla luce delle susposte argomentazioni espresse dalla sentenza, risulta corrispondente a quanto emerso dalle indagini sin qui svolte, la sussistenza - riconosciuta dal giudice - di elementi che hanno fatto venir meno l'antigiuridicita' della narrazione e delle imputazioni riferibili alla P. (circa il fatto, interesse pubblico alla sua conoscenza, esposizione formalmente corretta, priva di gratuite e non necessarie espressioni offensive). Questi elementi sono stati correttamente ed esaustivamente scanditi dalla sentenza impugnata, che quindi deve formalmente giungere alla coerente conclusione espressa dalla formula della non punibilita' a norma dell'art. 51 c.p.. Il ricorso va quindi rigettato, apponendo la necessaria modifica al suo dispositivo. Quanto alle spese, la richiesta di condanna della parte civile al pagamento delle spese sostenute dalla P., si fonda sul richiamo di sentenze pronunciate in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso per cassazione, le cui argomentazioni non appaiono quindi rilevanti nel ricorso in esame (sez. 6<sup>a</sup>, n. 29274 del 12.5.2010, rv 248056; sez. 6<sup>a</sup>, n. 20369 del 12.5.09, rv 243677). Appare comunque piu' confacente allo svolgimento e alla conclusione del presente procedimento la declaratoria della compensazione tra le parti delle spese medesime.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dichiaro compensate le spese tra la stessa parte e l'indagata.

Corregge il dispositivo della sentenza, sostituendo le parole "assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perche' il fatto non sussiste" con "dichiara non doversi procedere perche' il fatto non e' punibile ai sensi dell'art. 51 c.p..".

Così' deciso in Roma, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011